



ALLEGATO "A" AL FASC. N°13.879

**Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "CHL
6,00% 2014 – 2018 convertibile"**

1. IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "CHL 6,00% 2014 – 2018 convertibile" (il "**Prestito Obbligazionario Convertibile**" o il "**Prestito**"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.227.509,50, è costituito da massime n. 20.455.019 obbligazioni (le "**Obbligazioni**"), del valore nominale di Euro 0,50 cadauna (il **Valore Nominale di Emissione**), convertibili in azioni ordinarie Centro HL Distribuzione S.p.A. ("**CHL**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**"), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie CHL già in circolazione (le "**Azioni di Compendio**").

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile, per massimi Euro 10.227.509,50, di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione di CHL del 3 dicembre 2013 e del 14 febbraio 2014, in esercizio della delega di cui all'art. 2420-ter del Codice Civile, conferitagli dall'Assemblea Straordinaria di CHL del 12 giugno 2013, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino al termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Le Obbligazioni saranno emesse da CHL in data 21 marzo 2014 (la "**Data di Emissione**") ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale di Emissione. Qualora la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenisse ad una data successiva alla Data di Emissione, al prezzo di emissione devono essere aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra la data di inizio godimento della cedola in corso al momento della sottoscrizione e la data dell'effettivo versamento della somma così determinata. Le Obbligazioni sono identificate dal codice ISIN IT0004982770.

- 1.2 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle relative norme di attuazione, come successivamente modificati ed integrati.
- 1.3 Le Obbligazioni sono titoli al portatore e non sono frazionabili.
- 1.4 La consegna delle Obbligazioni avviene mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**").



2. DURATA DEL PRESTITO E RIMBORSO

2.1 Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al 30 giugno 2018 (la "**Data di Scadenza**").

2.2 Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato in 5 rate posticipate (ciascuna data, "**Data di Rimborso**") a decorrere dal 30 giugno 2014 e in particolare:

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2014 (la "**Prima Data di Rimborso**");

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2015 (la "**Seconda Data di Rimborso**");

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2016 (la "**Terza Data di Rimborso**");

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna obbligazione, il 30 giugno 2017 (la "**Quarta Data di Rimborso**");

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2018 (la "**Quinta Data di Rimborso**").

A partire dalla Data di Emissione e fino alla Prima Data di Rimborso (esclusa) il valore nominale di ciascuna Obbligazione corrisponderà al Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,50 per ciascuna Obbligazione.

A partire dalla Prima Data di Rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni sarà pari alla differenza tra il Valore Nominale di Emissione e la quota di valore nominale via via rimborsata (il "**Valore Nominale Residuo**") e nello specifico:

A partire dalla	Fino alla	Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione (in Euro)
Prima Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2014)	Seconda Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2015)	0,40
Seconda Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2015)	Terza Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2016)	0,30

Terza Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2016)	Quarta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2017)	0,20
Quarta Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2017)	Quinta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2018) (i.e. Data di Scadenza)	0,10

Le Obbligazioni, limitatamente alla quota di valore nominale via via rimborsata, cesseranno di essere fruttifere alla relativa Data di Rimborso (inclusa).

3. INTERESSI

- 3.1 Dalla Data di Emissione (inclusa) gli Obbligazionisti avranno diritto di ricevere una cedola fissa (la “**Cedola**”) pari al 6,00% annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”), calcolato sul Valore Nominale di Emissione per la prima Cedola, e calcolato sul Valore Nominale Residuo per le Cedole successive alla prima.

Ciascuna Cedola, a decorrere dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, sarà pagata in via posticipata alle date di seguito riportate (ciascuna data, “**Data di Pagamento**”). Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) su base periodale. La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento di ciascuna Cedola, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e l’effettivo tasso di interesse applicato. Si ricorda che gli interessi vengono calcolati sul Valore Nominale di Emissione per la prima Cedola, e sul Valore Nominale Residuo per le Cedole successive alla prima.

Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato
2014	30 giugno	A partire dalla Data di Emissione (i.e. 21 marzo 2014) e fino alla Prima Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2014)	1,66%
2015	30 giugno	A partire dalla Prima Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2014)	6,00%



Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato
		e fino alla Seconda Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2015)	
2016	30 giugno	A partire dalla Seconda Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2015) e fino alla Terza Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2016)	6,00%
2017	30 giugno	A partire dalla Terza Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2016) e fino alla Quarta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2017)	6,00%
2018	30 giugno	A partire dalla Quarta Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2017) e fino alla Quinta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. Data di Scadenza) (i.e. 30 giugno 2018)	6,00%

3.2 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla data in cui sia stata integralmente rimborsata, e cioè dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) dalla Data di Rimborso (inclusa), per la parte di Valore Nominale in Scadenza (come di seguito definito). In caso di esercizio del Diritto di Conversione, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento (il "Regolamento"), gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento della Cedola alla relativa Data di Pagamento. La Cedola sarà calcolata applicando il Tasso di Interesse, a



seconda del caso, sul Valore Nominale di Emissione o sul Valore Nominale Residuo.

- 3.3 Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo (calcolato, a seconda del caso, sul Valore Nominale di Emissione o sul Valore Nominale Residuo) il rateo di interesse maturato dalla Data di Pagamento dell'ultima cedola pagata (inclusa) alla data fissata per il calcolo degli interessi (esclusa). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo superiore di Euro.

4. NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI

- 4.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente, e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future dell'Emittente. Le Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

5. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 5.1 Gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità, i limiti ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere, in luogo del rimborso in denaro, la conversione totale o parziale in Azioni di Compendio della quota di Valore Nominale in Scadenza (come di seguito definito) delle Obbligazioni detenute (il "**Diritto di Conversione**"). Il Valore Nominale in Scadenza è pari alla quota del valore nominale delle Obbligazioni che deve essere rimborsata a ciascuna Data di Rimborso ai sensi del precedente articolo 2.
- 5.2 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario ricompreso in ciascuno dei periodi di conversione come definiti e riportati nella tabella che segue (i "**Periodi di Conversione**" e, singolarmente, il "**Periodo di Conversione**"), salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo articolo 6. In ciascun Periodo di Conversione gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione per un ammontare massimo pari al Valore Nominale in Scadenza. Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Rimborso immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (la "**Data di Conversione**").



La tabella di seguito riportata illustra i Periodi di Conversione, con la relativa Data di Rimborso/Data di Conversione e la relativa durata:

Anno	Periodo di Conversione	Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)	Data di Rimborso/Data di Conversione
2014	Primo Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2014
2015	Secondo Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2015
2016	Terzo Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2016
2017	Quarto Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2017
2018	Quinto Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2018

- 5.3 A ciascuna Data di Conversione CHL consegnerà agli Obbligazionisti che hanno presentato valida Domanda di Conversione un numero di Azioni di Compendio (arrotondato al numero intero inferiore) risultante dalla divisione tra (a) la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute oggetto di Domanda di Conversione e (b) la media aritmetica, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto delle eventuali operazioni sul capitale o Distribuzioni (come di seguito definite) dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. pro-tempore vigente) delle azioni CHL, calcolata nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto Giorno di Borsa Aperta (estremi compresi) antecedenti l'inizio del Periodo di Conversione rilevante (il "**Periodo di Rilevazione**"), applicando uno sconto del 20% (il "**Prezzo di Conversione**"), ferma la disciplina di cui all'art. 2346 del Codice Civile. In ogni caso, il numero di Azioni di Compendio non potrà essere superiore al numero di Azioni di Compendio risultante dal rapporto tra il Valore Nominale in Scadenza applicabile ed il valore nominale delle azioni ordinarie CHL. Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non fosse disponibile alcun Prezzo Ufficiale delle azioni CHL con riferimento ad un dato Periodo di Rilevazione, il Prezzo di Conversione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo metodologie di generale



accettazione, con facoltà di farsi assistere da un esperto finanziario indipendente.

Al fine di consentire agli Obbligazionisti di valutare se presentare o meno Domanda di Conversione, l'Emittente pubblicherà senza indugio e comunque entro il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione una comunicazione ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento avente ad oggetto le date effettive di inizio e di fine del Periodo di Conversione rilevante, il relativo Prezzo di Conversione ed il rapporto di conversione che ne deriva (il "**Rapporto di Conversione**").

- 5.4 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.
- 5.5 In tutti i casi di conversione parziale da parte dell'Obbligazionista del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio, la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute che non sia stato oggetto di valida Domanda di Conversione da parte dell'Obbligazionista nel corso del Periodo di Conversione rilevante sarà rimborsata in denaro dalla Società alla rispettiva Data di Rimborso. La Società rimborserà pertanto in denaro alla Data di Rimborso il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, pari alla differenza tra il Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute e il prodotto fra il Prezzo di Conversione e il numero intero di Azioni di Compendio oggetto di Domanda di Conversione da parte dell'Obbligazionista e che saranno attribuite alla rispettiva Data di Conversione.
- 5.6 Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività. Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.
- 5.7 Qualora venga resa pubblica, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di CHL concernente tutte o parte delle azioni (l'"**OPA**"), diversa in ogni caso da un'OPA lanciata dall'Emittente sulle azioni proprie, CHL si impegna, compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento, a dare notizia ai possessori di Obbligazioni nelle forme di cui al successivo articolo 16 della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, e anche per l'intero Valore Nominale di Emissione o Valore Nominale Residuo, se del caso anche in via anticipata rispetto all'inizio di ciascun Periodo di Conversione, con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare



all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione (il "Comunicato sull'OPA"). In tal caso il rapporto di conversione (il "Rapporto di Conversione in caso di OPA") sarà determinato come di seguito indicato:

Rapporto di Conversione in caso di OPA = Valore Nominale di Emissione o Valore Nominale Residuo / media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle azioni dell'Emittente, scontata del 20%, rilevata nei sette Giorni di Borsa Aperta successivi all'annuncio al mercato ai sensi della normativa *pro tempore* vigente da parte del soggetto che ha promosso l'OPA.

- 5.8 Al momento della sottoscrizione e della presentazione della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio non sono state registrate e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni diritto connesso non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.
- 5.9 Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.

6. SOSPENSIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE

- 6.1 Ciascun Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso ("Periodo di Limitazione") e le Domande di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Tuttavia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, il Periodo di Limitazione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino alla data di stacco in Borsa dei relativi dividendi (esclusa). Nell'ipotesi in cui l'Assemblea dei Soci non deliberi la distribuzione dei dividendi, la sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea dei Soci.
- 6.2 Se il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla fusione o scissione dell'Emittente, la sospensione del



Periodo di Conversione varrà dal giorno (escluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea, in deroga all'articolo 2503-bis secondo comma del Codice Civile (il "Periodo di Limitazione per Fusione o Scissione").

7. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

7.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, CHL:

- a) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, warrant sulle azioni ordinarie o titoli similari ("Altri Strumenti Finanziari"), offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione come determinato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento o in alternativa, nel caso in cui non fosse in corso alcun Periodo di Conversione, sulla base di un rapporto di conversione appositamente calcolato in base ai criteri del predetto articolo. In tal caso il Periodo di Rilevazione corrisponderà al periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto Giorno di Borsa Aperta (estremi compresi) antecedenti la riunione dell'organo della Società che ha deliberato l'esecuzione dell'operazione;
- b) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione. In tale caso il Rapporto di Conversione sarà determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del presente Regolamento, prendendo a riferimento il valore delle azioni della società risultante dalla fusione o dalla scissione.

7.2 Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni ordinarie o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati alla sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quattro, cinque, otto del Codice Civile.

7.3 Qualora invece tra la data di chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione e la relativa Data di Conversione, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione calcolato ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente secondo

metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore, per tener conto dei cambiamenti intervenuti. Nei casi in cui, tra la chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione e la relativa Data di Conversione, sia eseguita la distribuzione agli azionisti di una somma di denaro a titolo di dividendo straordinario, o a qualsiasi altro titolo (la “**Distribuzione**”), il Rapporto di Conversione sarà ricalcolato sulla base della media aritmetica, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto della Distribuzione, dei Prezzi Ufficiali delle azioni dell’Emittente rilevata nel Periodo di Rilevazione. Ai fini del presente articolo per “dividendi straordinari” si devono intendere i dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l’emissione in questione per la seguente frazione:

A/B

dove:

A è il valore nominale complessivo delle azioni CHL in circolazione, immediatamente dopo l’emissione in questione; e

B è il valore nominale complessivo delle azioni CHL in circolazione, immediatamente prima dell’emissione in questione.

b) nelle ipotesi di:

- aumento gratuito del capitale sociale mediante incremento del valore nominale delle azioni CHL;
- riduzione del valore nominale delle azioni CHL per perdite;
- aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- modificazioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
- incorporazione di altra società in CHL,

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato;



c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni CHL, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per la seguente frazione:

A/B

dove:

A è il numero totale di azioni CHL in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e

B è il numero totale di azioni CHL in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.

- 7.4 In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza CHL effettuati altre operazioni sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 7.5 L'Emittente comunicherà, ai sensi dell'articolo 16 che segue, il nuovo Rapporto di Conversione, quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

8. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA

- 8.1 Alla Data di Scadenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento in ordine all'esercizio del Diritto di Conversione, le Obbligazioni in circolazione saranno rimborsate dall'Emittente, senza alcuna deduzione di spese, mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione.

9. PAGAMENTI

- 9.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.



- 9.2 Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per "**Giorno Lavorativo Bancario**" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.
- 9.3 Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute. I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore.

10. SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

- 10.1 Le operazioni di consegna, conversione e rimborso delle Obbligazioni avranno luogo presso gli Intermediari Aderenti.

11. REGIME FISCALE

- 11.1 Alla Data di Emissione le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale sancito dal D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 .

12. TERMINI DI PRESCRIZIONE

- 12.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale e le altre somme dovute in base al Regolamento, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

13. QUOTAZIONE

- 13.1 L'Emittente intende presentare a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico Azionario.
- 13.2 Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.



14. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

14.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti, errori materiali e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Le Obbligazioni e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

16. VARIE

- 16.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 16.2 Ai possessori delle Obbligazioni non è data la facoltà di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del Codice Civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società controllate direttamente o indirettamente da CHL.
- 16.3 Ove non diversamente disposto dalle applicabili disposizioni di legge o di regolamento, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti



saranno effettuate mediante comunicato pubblicato sul sito *internet*
dell'Emittente www.chl.it.

FERNANDO FRANCHI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)